



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Giglio	Presidente
dott. Carlo Saverio Ferraro	Giudice
dott.ssa Emanuela Romano	Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 305/2019 promossa da

██████████, nato in MALI, il ██████████ (C.F. ██████████),
 rappresentato e difeso dall'Avv. PICCOLI SANTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

- resistente -

nonché con l'intervento del **Pubblico Ministero**,

avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;

PREMESSA IN FATTO

1. Con ricorso in riassunzione depositato il 17/01/2019 ██████████, cittadino del MALI, ha impugnato il provvedimento codice Vestanet VV0002388 emesso il 16.08.2018 e notificato il 3.09.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone- Sezione di Reggio Calabria - gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso è stato riassunto presso questo Tribunale dopo la declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Reggio Calabria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione.

La Procura ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata disposta l'audizione del ricorrente all'esito della quale la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice delegato ha trasmesso gli atti al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Esame della domanda - L'approccio strutturato.

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova** offerti dal richiedente giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia C-277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"*, il cui *"esame"* poi *"è svolto in cooperazione con il richiedente"*, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione *"e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*.

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).

Sempre in merito prima fase dell'esame della domanda, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e 16028 del 14 giugno 2019) la **domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo**, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurla d'ufficio nel giudizio.

Neppure il principio dell'onere della prova è diverso nella materia della protezione internazionale, per cui **non si sottrae all'applicazione delle regole generali dettate in ordine al riparto dell'onere probatorio dal primo comma dell'articolo 2697 c.c.**: con la conseguenza che, se la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non sono provati, la domanda è da rigettare.

È su questo piano però che si assiste ad un temperamento del principio dispositivo, con l'introduzione del **dovere c.d. di cooperazione istruttoria**, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo dedicato all'individuazione dei criteri di valutazione della domanda (v anche Cass. n. 25534-16, Cass. n. 26921-17; Cass. n. 23729/18).

Si passa ora all'esame degli elementi e delle circostanze di fatto acquisite nel caso di specie.

2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente

a. Il racconto

Secondo quanto riferito dal ricorrente costui è cittadino del Mali nato e cresciuto nella regione di Kayes, villaggio di Hamdallaye. Orfano di madre, ha due fratellastri e il padre che vivono nel suo villaggio. Di etnia soninkè e di religione musulmana.

Quanto ai motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il suo paese di origine il ricorrente ha riferito di essere stato maltrattato dal padre e dai fratelli che gli dicevano che non era il figlio del padre e di essersene andato di casa nel 2015 e dopo un periodo vissuto in Mauritania, è giunto in Italia, attraversando l'Algeria e la Libia.



Sentito in audizione giudiziale ha aggiunto che anche lo zio lo trattava male e pertanto non poteva stare a casa sua e di temere la guerra in caso di rientro in Mali. Ha aggiunto di lavorare in campagna con contratti stagionali e di vivere a Briatico in un appartamento per il quale paga un affitto. Ha dichiarato di non avere contatti con nessuno dei parenti rimasti in Mali.

b. I documenti

Il ricorrente non ha prodotto documentazione primaria a sostegno della domanda.

2.3- Gli elementi acquisiti d'ufficio - Le informazioni sul Paese di origine

Geografia. Il Mali, membro della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), è un vasto paese dell'Africa occidentale (ha una superficie pari a 1 240 000 km²); non ha alcuno sbocco sul mare e confina con sette Paesi: Senegal, Mauritania, Algeria, Niger, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Guinea.

Popolazione e religione. Il Paese conta circa 18,5 milioni di abitanti; la popolazione è molto giovane (il 47 % ha meno di 15 anni e il 53 % ha meno di 18 anni) e circa il 90% della stessa vive nel Sud del Paese.

Più della metà della popolazione è rurale, vive in piccoli villaggi circondati da terre coltivate, principalmente lungo il fiume Niger e il fiume Senegal.

I dati del 2012 e del 2013 indicano che circa il 34,1 % della popolazione è di etnia bambara; invece, le stime approssimative su altri gruppi etnici includono fulani o peul (14,7 %), sarakole (10,8 %), senufo-minyanka (10,5 %), dogon (8,9 %), malinke (8,7 %), bobo (2,9 %), songhai (1,6 %), tuareg (tra il 9 % e il 10 %²¹) e altre comunità più piccole come i bozo-somono, i khassonké o gli arabi («maure»).

Gruppi pastorali e nomadi vivono nelle regioni del Sahel e del Sahara del Mali settentrionale, mentre la zona sudanica rappresenta la regione agricola. Rilevanti nel contesto di diversi conflitti in Mali sono i Tuareg, un popolo nomade che si può trovare, tra gli altri luoghi, nel Mali settentrionale.

La quasi totalità della popolazione è di religione musulmana (quasi il 95 % secondo il censimento del 2009), la restante parte è cristiana (3%) o segue credenze tradizionali (2 %)

Lingua. Il francese è la lingua ufficiale del paese; tuttavia il bambara (bamanankan) è la lingua principale per circa il 40 % della popolazione, nonché la lingua franca compresa da circa l'80 % dei maliani.

Economia. Nonostante il numero delle organizzazioni non governative (già operanti sul territorio da prima della crisi che interessato in nord del Paese, a partire dal 2012) e l'applicazione da parte del governo di un piano quinquennale di lotta alla povertà, nel 2014 il Mali si trovava al 176° posto su 187 per indice di sviluppo umano. Sebbene la crescita economica del mali si sia attestata al 5% sia nel 2017 che nel 2018, pochi progressi sono stati fatti nel miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione a nord del Paese. L'indice di povertà è particolarmente alto a Gao (50.5%) e nella parte centrale del Mali, con un indice del 51.5% a Ségou e del 59.5% a Mopti.

Il settore primario rappresenta più del 42% del PIL e questo fa sì che l'imprevedibilità delle piogge e la crescente desertificazione rappresentino delle reali minacce alla stabilità del Paese.

L'agricoltura, praticabile peraltro solo nelle aree rivierasche del Niger (il 5% di tutto il territorio), rappresenta, insieme con l'allevamento, la principale risorsa del paese. Alle colture di cereali (miglio, riso, sorgo e mais) destinate all'alimentazione locale, si affiancano quelle commerciali: soprattutto cotone (Il Mali è tra i principali produttori africani), arachidi e canna da zucchero. L'industria estrattiva (il Mali è il quindicesimo paese produttore di oro e importanti sono anche le miniere di bauxite, manganese, zinco, litio e rame, uranio e diamanti) è

penalizzata dall'insicurezza delle regioni settentrionali e dal crollo del prezzo dei metalli preziosi, tuttavia è influenzata positivamente dall'export, soprattutto verso la Cina.

L'economia non ha subito un crollo nonostante la crisi nel nord, un chiaro segno della marginalizzazione delle regioni semi-desertiche e meno abitate. Nel 2015 la crescita economica ha raggiunto il 5%, spinta in modo particolare dagli investimenti pubblici in gran parte finanziati dalle donazioni internazionali. Fatica, invece, a riprendersi il settore turistico che ha sempre rappresentato un comparto molto importante per l'economia maliana (4-5% del PIL), influenzato ancora dall'insicurezza del paese.

L'economia maliana sconta anche la carenza di infrastrutture (basti pensare che le strade sono in gran parte percorribili solo stagionalmente) e la dipendenza dall'estero per forniture energetiche e prodotti industriali.

Storia. Indipendente dalla Francia fin dal 1960, il Mali fu scosso già nel 1968 da un colpo di Stato militare, provocato dai gravi problemi economici, dovuti all'uscita della zona dal franco. Il generale M. Traoré fu eletto presidente nel 1979 e di nuovo nel 1985 in un crescendo di instabilità, autoritarismo e corruzione, sotto l'egida di un partito unico (*Union démocratique du peuple malien*).

Il regime militare precipitò fra il 1990 e il 1991 e, dopo una sommossa finita nel sangue, i militari intervennero arrestando lo stesso presidente. L'asestamento del potere avvenne mediante una Conferenza nazionale, la Costituzione e l'elezione dell'Assemblea nazionale e del presidente e (1992) A.O. Konaré, leader dell'*Alliance pour la démocratie en Mali-Parti panafricain pour la liberté, la solidarité et la justice (ADEMA)*. Tuttavia, la profonda fragilità delle alleanze fra i partiti e i significativi problemi economici determinarono il fallimento di varie coalizioni governative guidate dall'ADEMA. Nonostante l'accordo dell'agosto 1994 con cui il governo centrale aveva sottoscritto l'impegno a proteggere i diritti della minoranza Tuareg, solo nella primavera del 1995 si giunse all'abbandono della lotta armata da parte dei gruppi più estremisti e all'avvio di una reale integrazione dei Tuareg.

Venendo alla storia più recente, nel **marzo 2012** un gruppo di militari ha deposto il Presidente, accusato di non essere in grado di soffocare l'insurrezione organizzata nel gennaio precedente nel nord-est del paese dai Tuareg, che reclamano l'indipendenza e l'autodeterminazione politica e culturale.

La crisi del Mali ha colto impreparati gli attori internazionali, poiché il paese era sempre stato considerato uno modello quanto a stabilità, nonostante le ripetute rivolte Tuareg, l'ultima delle quali risaliva al 2008-09.

Alle rivendicazioni indipendentiste, come quelle del Movimento nazionale per la liberazione dell'Azawad (Mnla) e di Ansar al-Din, si sono in seguito saldate anche formazioni jihadiste, fra cui al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim) e il Movimento per l'unicità del jihad nell'Africa occidentale (Mujao). I gruppi ribelli sono riusciti a costituire uno stato islamico nell'Azawad, imponendo la sharia a Timbuctu e minando la storica tolleranza tra le comunità che aveva sempre caratterizzato la città. In seguito alla presa di potere dell'Mnla si sono verificate violenze e persecuzioni contro i cittadini non-arabi.

Sebbene la giunta militare, che nel dicembre 2012 aveva sottratto il potere al premier Cheik M. Diarra sotto le pressioni della comunità internazionale, abbia restituito i poteri a un governo di transizione guidato da Django Cissoko, Bamako non è riuscita a riaffermare la propria autorità nel nord del paese. Tra giugno e luglio 2012 le formazioni islamiche Ansar al-Din, Aqim e Mujao si sono rivoltate contro l'ex alleato Mnla conquistando Timbuctu, Kidal, Gao e, successivamente, Konna.

Per far fronte alla minaccia, l'Ecovas ha avviato la missione "AFISMA" che però, indebolita da carenze di mezzi e scarsa preparazione logistica, non ha prodotto i successi sperati. L'avanzata dei gruppi jihadisti verso la capitale ha spinto il presidente francese François Hollande a lanciare



un intervento militare, denominato operazione Serval, sostituita nell'agosto 2014 dalla missione Barkhane, a sostegno dell'esercito maliano. L'azione francese, avviata nel gennaio 2013, è stata avallata dall'UN.

Le truppe dell'esercito congiunto sono riuscite a respingere i combattenti islamisti verso l'estremo nord del paese. Nell'aprile 2013, con la risoluzione 2100, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato il dispiegamento di una forza di 12.600 caschi blu per la stabilizzazione del paese e il supporto alla transizione politica. L'operazione, denominata MINUSMA, ha inglobato l'AFISMA ed è diventata operativa a partire dal luglio 2013.

Un accordo di pace tra il governo e i ribelli tuareg, raccolti nell'Hcua (*Haute Conseil pour l'Unité de l'Azawad*) per aumentare il loro potere negoziale, è stato raggiunto nel giugno 2013 grazie anche alla mediazione dell'allora presidente del Burkina Faso, Blaise Compaoré. Nello stesso anno Ibrahim Boubacar Keita, politico filo-francese di lungo corso, è stato eletto Presidente. Tuttavia gli scontri e gli incidenti tra l'esercito maliano e i gruppi ribelli sono continuati, mentre la Francia ha perpetuato l'offensiva contro i gruppi jihadisti. Nel novembre si sono svolte le elezioni legislative, che hanno visto vittorioso il partito di Ibrahim Boubacar Keita, il Rassemblement Pour le Mali (Rpm), il quale ha candidato anche esponenti tuareg in un'ottica inclusiva.

A fine **novembre 2013** però l'Mnla ha posto fine all'accordo di cessate il fuoco di Ouagadougou, lamentando esecuzioni sommarie e torture perpetrate dall'esercito maliano ai danni della popolazione civile e simpatizzanti del movimento. L'esercito francese ha quindi assunto il ruolo di mediatore tra le forze governative e quelle ribelli.

Nel gennaio 2014 l'esercito francese ha lanciato diverse operazioni anti-terrorismo vicino Timbuctu. Nell'agosto dello stesso anno la Francia ha avviato l'operazione "Barkhane" per contrastare il fenomeno del terrorismo nella fascia sahel-sahariana, coinvolgendo gli stati di Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger.

Alla fine di gennaio 2014 Issaka Sidibé, è stato eletto presidente dell'Assemblea nazionale.

Durante il **2014** le tensioni nel nord del Mali si sono riaccese, provocando un'escalation di scontri tra esercito e ribelli nell'Azawad (in particolare nelle aree di Gao e Kidal) e lo stallò nelle trattative di pace ad Algeri che hanno costretto nell'aprile 2014 a un rimpasto di governo.

Un passo avanti verso la pace è avvenuto nel maggio **2015** con il raggiungimento di un accordo tra il governo e diversi gruppi ribelli Tuareg. Nello stesso anno si sono verificati, inoltre due importanti attacchi terroristici, a giugno a Fakola e a novembre 2015 all'hotel Radisson Bleu a Bamako.

Attacchi contro la MINUSMA hanno cagionato la morte di 146 soldati dell'operazione di pace tenutasi tra il marzo 2013 e l'ottobre 2017. Con la risoluzione n. 2423 Del 28 giugno 2018, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso il mandato di MINUSMA fino a giugno 2019.

Di recente JNIM, "Union for Supporting Islam and Muslims", ha rivendicato alcuni attentati terroristici rivolti a target internazionali, tra cui quello ad un resort di Bamako nel 2017 e quello al quartier generale della G5 sahel nel Mali centrale, a giugno 2018 (nel 2017, il G5 Sahel - un raggruppamento regionale di Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso e Ciad - ha lanciato una "joint force" per contrastare le minacce alla sicurezza nelle regioni di confine).

Nell'**agosto 2018** Keita è stato riconfermato nella carica presidenziale con il 67,1% dei consensi contro il 32,8% del suo storico avversario Cissé. Le elezioni, secondo gli osservatori internazionali, hanno raggiunto standard minimi accettabili, nonostante alcune irregolarità e violenze limitate; invece, le elezioni parlamentari, originariamente programmate per ottobre, sono state posticipate almeno fino al giugno del 2019, apparentemente per consentire il tempo di attuare le riforme elettorali.

Incapace di porre fine ai violenti conflitti che lacerano il Paese, nell'**aprile 2019** l'intero esecutivo guidato da S.B. Maïga, in carica dal dicembre 2017, ha rassegnato le dimissioni, e il



presidente Keita ha assegnato al ministro uscente dell'Economia e delle Finanze B. Cissé l'incarico di formare un nuovo governo.

Da ultimo, si segnala che alla fine del 2018 era ancora pendente presso la Corte d'appello il processo, iniziato nel 2016, al leader del colpo di stato del 2012, Amadou Sanogo, arrestato per la prima volta nel 2013¹.

Diritti umani. La situazione dei diritti umani in Mali si è gravemente deteriorata nel 2018: gli attacchi di gruppi armati di islamisti contro i civili sono aumentati; l'esercito ha commesso atrocità durante le operazioni di controterrorismo e la violenza inter etnica ha ucciso centinaia di persone, determinando una crisi umanitaria.

Nel Mali centrale, nel 2017 sono aumentati gli attacchi degli islamisti, anche mediante ordigni esplosivi sulle strade, uccidendo molti civili; mentre le operazioni statali di antiterrorismo hanno provocato dozzine di esecuzioni sommarie e maltrattamenti.

Nel 2018, almeno 300 civili sono stati uccisi in oltre 100 episodi di violenza comune nel Mali centrale e settentrionale. La violenza ha contrapposto gruppi di autodifesa etnicamente allineati contro le comunità accusate di sostenere gruppi armati islamici, con conseguente saccheggio e distruzione di dozzine di villaggi e sfollamento di decine di migliaia di persone.

Decine di civili sono stati uccisi in attacchi che prendevano di mira i servizi di sicurezza nazionali, principalmente tramite l'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati piazzati sulle strade principali. Gruppi armati islamici hanno continuato a minacciare, ed a volte uccidere, abitanti ritenuti responsabili di collaborare con le autorità. Questi gruppi cercano di imporre la loro versione della Sharia attraverso tribunali che non rispettano i principi del giusto processo.²

Poco è stato fatto per fornire giustizia alle vittime di abusi e le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli. Tuttavia, i militari hanno aperto indagini sulle accuse di omicidi extragiudiziali da parte delle loro forze. Le agenzie umanitarie hanno subito decine di attacchi, soprattutto da parte di banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti.

Nel 2018, i partner internazionali del Mali si sono concentrati sul contenimento della diffusione regionale degli attacchi dei gruppi islamici e sulla garanzia di legittime elezioni presidenziali. Questi attori hanno dimostrato una maggiore disponibilità a denunciare gli abusi da parte delle forze di sicurezza del Mali.

Altre importanti questioni relative ai diritti umani per il Paese riguardano: uccisioni illegali o arbitrarie da parte di attori sia statali che non statali; scomparsa forzata e tortura da parte delle forze governative; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; detenzione arbitraria da parte delle forze governative; reclutamento e uso illeciti di bambini soldato da parte di gruppi armati non governativi, alcuni dei quali hanno ricevuto sostegno dal governo; diffamazione; interferenza con il diritto di riunione pacifica; violenza contro donne e bambini; traffico di persone.

¹Cfr. EASO, Mali: Notizie sul paese, dicembre 2018, disponibile all'indirizzo https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_12_EASO_Mali_COI_report_IT.pdf;

Enciclopedia Treccani, Mali, disponibile all'indirizzo <http://www.treccani.it/enciclopedia/mali/>;

Treccani-AtlanteGeopolitico, Mali, disponibile all'indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/mali_%28Atlante-Geopolitico%29/;

UN Security Council: Implementation of paragraph 4 of Security Council resolution 2423 (2018), Report of the Secretary-General [S/2019/207], 5 March 2019

https://www.ecoi.net/en/file/local/2004121/S_2019_207_E.pdf;

² Human Rights Watch Mali – Events of 2018, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/mali> (ultimo accesso 14/01/20).

Comune è il lavoro minorile ed il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori. Molto diffuso è il problema dell'impunità, soprattutto nei confronti dei funzionari di governo e dei membri delle forze di sicurezza.

Anche le accuse contro le forze di pace ciadiane della Missione MINUSMA, accusate di numerose violazioni dei diritti umani nella regione di Kidal (comprese uccisioni, rapimenti e arresti arbitrari) nel 2016, sono rimaste irrisolte.³

Ancora nel 2019 la situazione di sicurezza rimane comunque fortemente critica specialmente nelle regioni del Nord e del Centro del Mali, essendo diventata ancora più complessa e volatile, come riportato in un recente rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sui progressi effettuati dalla missione MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) in Mali.⁴ In particolare, i conflitti già in corso continuano nella parte Nord del paese, ma si sono estesi nella zona centrale ed ai confini con gli alti Paesi. A Gennaio 2019 il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU evidenziava come i confini dei conflitti in corso non fossero più così ben definiti, e che la situazione di insicurezza si stava espandendo dalla regione nord a quella centrale di Mopti nonché ad alcune zone della regione Centrale, in particolare nelle zone di Koulikoro, Ségou e Sikasso ed ai confini con Niger e Burkina Faso. ⁵Per un'analisi diversificata delle condizioni nelle tre zone del paese (nord, centro e sud) aggiornate al marzo 2018, si vedano i report in lingua francese redatti dal CEDOCA in cui sono riportate numerose fonti (reperibile sul sito di ricerca COI dell'EASO).

Per un aggiornamento delle fonti disponibili si veda il report della CNA del 2018 al seguente indirizzo

https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2018_01_26_Mali_situazione_di_conflitti_e_violenze_sicurezza_diritti_umani.pdf.

3. La valutazione degli elementi

3.1. Criteri di valutazione

Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93).

³Cfr. USDOS – US Department of State: "Country Report on Human Rights Practices 2018 - Mali", at <https://www.ecoi.net/en/document/2004170.html>; HRW – Human Rights Watch: "World Report 2019 - Mali", at <https://www.ecoi.net/en/document/2002180.html>.

⁴ United Nations Security Council, Situation in Mali – Report of the Secretary-General, 30 Dicembre 2019, p.3 https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2019_983_e.pdf

⁵ UN General Assembly - Human Rights Council, Situation of human rights in Mali – Report of an Independent Expert on the Situation of Human Rights in Mali, 21 Gennaio 2019 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1901202.pdf>

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

In merito la **Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014**, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che : *“.. l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”*.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.

Tale norma – si legge espressamente in **Cass. 4.4.2013, n. 8282** – *“costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”* (cfr. anche Cass. 16202/2012).

In merito alla **valutazione di credibilità**, come noto le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre 2017 nella causa Causa C-473/16⁶).

⁶ *“A tal riguardo, in conformità al principio dell'autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente*

La prassi europea ha, peraltro, elaborato degli “**indici di credibilità**” che unitariamente intesi portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti⁷.

Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna.

La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di: 1. Sufficienza di dettagli e specificità; 2. Consistenza interna; 3. Plausibilità.

La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e altre fonti di informazione e ne fanno parte gli indicatori di: a) Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite; b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd. COI).

Infine, occorre ricordare che lo **standard probatorio** nella materia della protezione internazionale non è quello dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non”. E che nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “**beneficio del dubbio**” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità.

È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall’istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all’attualità ed effettività del rischio (Cass. 27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata).

La valutazione deve essere effettuata su **base individuale**, deve cioè tenere conto delle situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.

Con particolare riguardo al caso di specie si osserva quanto segue.

3.2. Il giudizio della Commissione Territoriale

o, ancora, i principi che presiedono alla valutazione, da parte di detto giudice, dell'efficacia probatoria degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché lo standard probatorio richiesto. Tuttavia, conformemente al principio di effettività, la Corte ha constatato che il regime probatorio non può essere applicato dal giudice nazionale in modo tale da risolversi, in pratica, nell'instaurazione di forme di presunzione ingiustificate, che siano tali da violare il regime probatorio stabilito in atti dell'Unione o da pregiudicare l'effettività stessa delle norme sostanziali previste da tali atti V., a tal fine, sentenza del 21 giugno 2017, W e a. (C-621/15, EU:C:2017:484, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, i giudici nazionali devono garantire che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da autorizzare la conclusione tratta dagli stessi. Detti giudici devono preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui, avendo preso conoscenza di tutti gli elementi prodotti dalle parti e degli argomenti scambiati dalle stesse, si ritengano in grado, alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti del caso al loro esame, di formare il proprio convincimento definitivo al riguardo.”

⁷ Cfr. l’UNHCR report sui sistemi di valutazione probatoria adottati i tre Stati Membri “Al di là della prova” su <http://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility-assessment-eu-asylum-systems.html>; nonché *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, reperibile sul sito dell’UNHCR.it.



La Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo il racconto non credibile perché generico con riferimento agli elementi essenziali della domanda e contraddittorio.

3.3. Il giudizio del Collegio

Applicando i criteri sopra richiamati non può che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.

Del resto nel ricorso introduttivo non è stato aggiunto alcun elemento di fatto idoneo a superare il giudizio di non credibilità formulato nel provvedimento impugnato, essendo stato fatto riferimento genericamente al racconto fatto davanti all'organo di prima istanza che avrebbe dovuto essere diversamente valutato alla luce delle informazioni sul Paese di origine del ricorrente (pure riportate ma senza alcuno specifico riferimento alla vicenda individuale rappresentata).

Né la disposta audizione in sede giudiziale ha consentito di superare i dubbi espressi nel provvedimento impugnato secondo quanto meglio di seguito si espone.

A) Credibilità interna.

A1) Il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (Sufficienza di dettagli e specificità)

Il racconto è gravemente lacunoso, sommario e stereotipato, non espressivo di una vera vicenda personale. Invero mancano dettagli e informazioni sotto ogni profilo, comprese le motivazioni sottese all'accanimento descritto riferito anch'esso in modo del tutto generico.

I maltrattamenti che avrebbe subito dal padre sono descritti in modo generico e, contraddittoriamente, solo in sede di audizione giudiziale ha aggiunto di essere stato maltrattato anche dallo zio e dai cugini.

In ogni caso il trattamento che avrebbe ricevuto dai familiari non pare assurgere ad atto persecutorio ed egli avrebbe ben potuto rivolgersi alle autorità del suo paese per ricevere protezione.

B) Coerenza esterna .

B1)...e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone (Coerenza con le informazioni esterne disponibili)

Valutata la non credibilità della storia sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs n. 251 del 2007, si ritiene superflua l'attivazione dei poteri istruttori officiosi circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (così, Cass. Sez. 6 -1 nr. 16925/2018 rel. Acierno; da ultimo, Cass. 2954/2020).

La valutazione del giudice deve infatti prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 5224/2013, Cass. 7333/2015; Cass. 16925/18; Cass. n. 31481/18; Cass. 9655/19; Cass. 9661/19).

Ad avviso del Collegio , peraltro, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi



sono transitati..." deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte. (Cosi' Cass. 31480/18).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte può quindi concludersi nel senso che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante. Egli in particolare non ha dimostrato che in caso di rientro in patria rischierebbe di essere esposto al rischio di subire una grave violazione dei diritti umani di cui costituisce indizio, secondo l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007, la minaccia ricevuta in passato, la quale fa presumere la violazione futura in caso di rientro (Sez. 6-1, n. 16201/2015, De Chiara, Rv. 636626-01).

4. Sulla protezione internazionale.

Come detto al paragrafo 2, solo se il giudizio sulla valutazione della credibilità è positivo può passarsi alla seconda fase, quella della valutazione giuridica degli elementi acquisiti che consiste nello stabilire se i fatti e le circostanze rappresentano un timore fondato (cfr. CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z*, EU:C:2012:518, in cui si legge: "*In realtà, tale «esame» ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva 2004/83 per il riconoscimento di una protezione internazionale*").

Tali considerazioni riguardano sia la domanda di riconoscimento dello **status di rifugiato** - definito tale dall'art 2 del dlgs 251/2007, il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 - , sia la domanda di ammissione alla **protezione sussidiaria** sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 n - che viene riconosciuta nel caso in cui sussistano *fondati motivi di ritenere che il Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave - dovendosi per tale intendere, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante: non risulta in atti, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato e che sia sottoposto o che rischi di essere sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto realmente a tale rischio*⁸.

⁸ Come noto le predette ipotesi riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare, mentre l'articolo 15, lettera c), riguarda il rischio di un danno più generale (così Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 caso Egafaji).

L'intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, infatti, quando si tratta di provare un rischio specifico legato alla particolare condizione personale del richiedente asilo, costituisce ragione sufficiente per negare la protezione di cui trattasi, dato che essa, come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 16925 del 2018 e Cass. 31480 e 31481/18) deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto (cfr. Cass. 27438 del 2016), legate alla situazione concreta ed individuale del richiedente (cfr. Cass. 4455 del 2018, par. 7).

Né tanto meno, come detto al paragrafo sulla credibilità esterna, è necessario attivare i poteri istruttori officiosi essendo stato, infatti, condivisibilmente affermato che ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla sua vicenda personale; in quei casi una indagine nel senso indicato sarebbe inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall'istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (così la cit. Cass. I sez. civ. 2954/2020).

Un discorso diverso deve essere fatto in merito alla richiesta di ammissione alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, quanto meno nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato è tale che la sola presenza sul territorio costituisce di per sé un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale (secondo il concetto di "scala progressiva" elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji – Causa C-465/07). In tali casi, infatti, è onere del giudice quello di valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia riferita, a meno che non si dubiti della stessa zona di provenienza del richiedente protezione (Cass. nr. 9655/19 e nr. 3016/19; nr. 2954/20⁹).

Nel caso di specie, il ricorrente, significativamente, nel corso dell'audizione non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né **nessuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte** (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) **in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente** (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).

E' poi da escludersi, secondo le notizie disponibili, che la zona di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessata da una situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité), tale per cui la sua semplice presenza sul territorio lo esporrebbe al

⁹ *"Infatti in tal caso il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 5 I, 24/05/2019, n. 14283; Sez. 6-I, 25/07/2018, n. 19716; Sez. 6-I, 28/06/2018, n. 17069; Sez. 6-I, 16/07/2015, n. 14998).* (così Cass. 2954/20 cit.).

rischio della vita o della sua persona (secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009 C- Causa C-465/07 Elgafaji secondo cui *"l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"*). Laddove, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. *sliding scale*)).

Del resto, secondo le notizie disponibili, il paese di provenienza del ricorrente non è in questo momento interessato da una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata.

La regione di **Kayes** è suddivisa in sette *cercles*: Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro du Sahel, e Yélimané.

L'ultimo report dell'EASO (reperibile al seguente indirizzo: ["https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf"](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf)) sulla situazione di sicurezza in Mali dà conto della stabilità della regione di Kayes in cui tra il 1 settembre 2017 e il 30 agosto del 2018 si sono registrati solo 2 incidenti che hanno causato 2 morti, tra l'altro non direttamente categorizzabili come atti di violenza contro i civili (fonte ACLED che ha registrato 26 incidenti in tutta la zona del sud del Paese).¹⁰

Un recente articolo del 25 settembre 2017, del *FDD's Long War Journal*, indica in una mappa tutti gli attentati negli ultimi tre anni collegati ad Al-Qaeda e a JNIM (Gruppo di Al-Qaeda per il sostegno ai musulmani e all'Islam) nel Mali. Si riscontra dalla presentazione grafica una concentrazione maggiore soprattutto nell'area centrale del paese.

Deve invero darsi atto che la regione è stata la zona più tranquilla dopo la crisi che si è verificata nel 2012 ed è stata risparmiata da azioni di combattimento, ad eccezione dei combattimenti in connessione con il colpo di stato militare del marzo 2012, che in certa misura hanno colpito i civili.

Le sfide più importanti alla sicurezza della zona sono la criminalità e le tensioni a bassa intensità tra i gruppi della popolazione, tuttavia nel sud in misura significativamente più bassa rispetto al centro e al nord del paese (cfr. documento COI Min. dell'Interno intitolato *"Kayes; contesto politico-sociale; situazioni di conflitto interno; diffusione della violenza; effettività delle autorità pubbliche e delle forze dell'ordine; violenze di gruppi politici o religiosi; violazione diritti umani; ricadute sulla regione a causa di criticità presenti in Mali"* del 25/10/2017).

Tale circostanza è confermata dalle recenti analisi reperibili al sito <https://www.acaps.org/country/mali/crisis/complex-crisis>.

Anche il documento di rischio redatto dall'UNHCR UNHCR contenente le linee guida sui rimpatri, (*Position on Returns to Mali – Update II*, Luglio 2019, p.7

¹⁰ ACLED, Real Time data (1 September 2017 – 30 August 2018), <https://www.acleddata.com/data/>

<https://www.refworld.org/pdfid/5d35ce9a4.pdf>), non menziona Kayes tra le regioni a rischio per la sicurezza.

Del resto l'incidenza del rischio per i civili dall'1 gennaio 2019 al 31 agosto 2019 è dello 0,04% (1 vittima) Fonte: **ACLEDD** Data Export Tool (Mali - 1° gennaio 2019- 9 agosto 2019) <https://www.acleddata.com/data/>.

In definitiva, la situazione nella zona di provenienza del ricorrente non è tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto generalizzato ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del D.Lgs. 251 del 2007.

Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi anche la protezione sussidiaria.

5. Sulla protezione umanitaria

Venendo all'esame della domanda subordinata di riconoscimento della protezione c.d. umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs nr. 286/1998, ritenuto nel caso di specie applicabile la norma de qua successivamente abrogata con il d.ln. 113/18 del 4.10.18 , avendo il richiedente asilo formalizzato la domanda di protezione in data anteriore al 5 ottobre 2018 (cfr. S.C. con la pronuncia nr. 4890/19 depositata il 19.2.2019, orientamento da ultimo confermato dalla S.C. a SS.UU., nn. 29459/2019, 29460/2019 e 29461/2019), si osserva quanto segue.

L'istituto della protezione umanitaria, costituisce concreta attuazione del diritto di *non refoulement* riconosciuto dal primo comma dell'art. 19 T.U.I. che al comma 1 prevede che : *"in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso uno Stato nel quale non sia protetto da persecuzione"* (articolo recentemente implementato con le previsioni di cui alla l. nr. 110 del 2017 sul divieto di tortura e dalla l. nr. 47 del 2017 sui minori non accompagnati).

Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. Sez. VI - 1, Ordinanza 07-07-2014, n. 15466, Rel. Aciemo) si tratta di una forma di protezione atipica e residuale da riconoscersi in favore di soggetti particolarmente vulnerabili e rispetto al diniego della quale sussiste la giurisdizione ordinaria trattandosi di situazione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo (cfr. Cass. Sez. Un. Ord. Nr. 19393 del 09/09/2009).

Ancora, con la recente sentenza della Sezione Prima nr. 4455 del 2018, la S.C. ha ribadito che la *"ratio della protezione umanitaria è quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità"*.

Ciò esposto, nell'individuazione del nucleo dei diritti fondamentali che potrebbero essere pregiudicati o dalle condizioni individuali di particolare vulnerabilità del richiedente, o dalla situazione oggettiva di compressione di tali diritti esistenti nel paese di origine del richiedente, la giurisprudenza di merito ha richiamato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e ha riconosciuto la protezione in parole in presenza di gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine o anche di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non



riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251/2007, o ancora in caso di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si è trattato di garantire l'unità familiare del richiedente asilo ed il rispetto della vita privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, l'avvenuta integrazione sociale del richiedente nel paese ospitante (sull'integrazione sociale si veda la già richiamata pronuncia del 23.2.2018 nr. 4455 del 2018 e la recente Cass. Sez. Unite nr. 29460/19, cit.).

L'elencazione delle ipotesi in cui è possibile riconoscere tale forma di protezione non è tassativa, si tratta però di ipotesi concrete individuabili mediante la definizione a priori dei criteri generali di riconoscimento della protezione umanitaria, ciò in quanto la giurisdizione non può mai sostituirsi alle scelte politiche di sull'immigrazione.

Tanto premesso, tornando al caso di specie, la vulnerabilità del ricorrente viene ricondotta alla situazione del paese di origine unita alla sua condizione personale ed ai trascorsi nei paesi di transito.

Ritiene il collegio che la protezione possa essere concessa in ragione della grave situazione di insicurezza esistente al momento in tutto il Mali.

Infatti, il 2019 è stato un anno particolarmente difficile per il Mali, avendo testimoniato una nuova e preoccupante escalation di violenza tra attacchi terroristici e sempre crescenti episodi di violenza tra le comunità che ha fatto registrare il numero maggiore di vittime civili dall'inizio del conflitto, nel 2012.¹¹ Centinaia di civili sono rimasti uccisi, principalmente perché percepiti come vicini a gruppi di islamisti, in un numero imprecisato di incidenti e scontri causati da "gruppi di auto-difesa etnica". Si tratta principalmente di comunità agricole di Bambara, Dogon e Tellem che, di fronte all'inadeguatezza della protezione da parte delle forze di sicurezza statali, si sono auto-organizzati per difendere le proprie comunità.¹² Si stima che nel 2019 almeno 400 civili, principalmente di etnia Peuhl o Fulani, sono stati uccisi in incidenti di violenza tra comunità nel centro e nel nord del Mali. Gli attacchi islamisti hanno avuto come obiettivi le forze di sicurezza maliane, i peacekeepers, le forze internazionali nonché i civili in numero sempre maggiore. L'OCHA ha stimato un totale di oltre 1.600 vittime civili nel solo 2019.¹³

Più di 85.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case solo nel 2019, le agenzie umanitarie presenti sul territorio sono state attaccate, minacciando la loro capacità di portare

¹¹ Human Rights Watch, How much more blood must be spilled? Atrocities against civilians in Central Mali, 2019 https://www.ecoi.net/en/file/local/2024556/mali0220_web.pdf

¹² Secondo il New York Times, i residenti della zona centrale del Mali hanno criticato le forze armate maliane per non essere riuscite a proteggere le loro comunità da tali episodi di violenza diffusa, lasciando i cittadini senza mezzi di difesa e senza alternative se non quella di affidarsi a gruppi miliziani per difendersi dai gruppi jihadisti e gruppi etnici rivali. Cfr. The New York Times, 31 reported dead in Mali, as attackers return to scene of a massacre, 15 Febbraio 2020 <https://www.nytimes.com/2020/02/15/world/africa/mali-attack.html>

¹³ The Carter Center, Report of the Independent Observer on the implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, emanating from the Algiers Process, Gennaio 2020 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mali-independent-observer-report-eng-jan-2020.pdf>.



aiuti umanitari.¹⁴ Nel 2019, le organizzazioni umanitarie sono state vittime di 110 incidenti di sicurezza.¹⁵

Tale situazione d'instabilità nelle zone di conflitto ha provocato quella che da più fonti autorevoli è stata descritta come una crisi umanitaria senza precedenti¹⁶ in tutto il Paese che interessa un numero stimato dalle Nazioni Unite in 4.3 milioni di persone (più il 20% della popolazione)¹⁷, anche nelle zone non direttamente o solo parzialmente colpite dagli scontri, come la regione di Kayes e la stessa Bamako. Il numero di persone coinvolte è destinato, secondo le proiezioni dell'OCHA, a crescere nel corso del 2020.¹⁸ L'UNHCR stima al momento un totale di 207.751 sfollati interni¹⁹.

Si tratta di numeri che non fanno che aggravare ulteriormente anche la situazione della sicurezza alimentare. Infatti, circa 3.6 milioni di persone si trovavano in una situazione di insicurezza alimentare tra Ottobre e Novembre 2019, di cui circa 650.000 in situazione di insicurezza alimentare grave. Le proiezioni OCHA prevedono che, entro Agosto 2020, ci saranno quasi 5 milioni di persone a rischio sicurezza alimentare, di cui 1.1 milioni soggette ad un grave rischio di insicurezza alimentare.²⁰

Inoltre, le tensioni politiche emerse nel corso delle elezioni presidenziali e legislative del 2018 non si sono placate. Il 2019 è stato segnato da innumerevoli scioperi e movimenti di protesta, contribuendo a creare un contesto socio-politico instabile. Ci sono stati scioperi di insegnanti, giudici, personale medico e movimenti religiosi; movimenti giovanili hanno protestato nelle piazze di Kayes e Timbuktu, ed i media hanno riportato in diverse occasioni notizie di pianificazioni di colpi di stato. Molti cittadini hanno chiesto un maggiore supporto per le Forze Armate Maliane (FAMA) ed un ritiro della comunità internazionale (ONU e Francia in primis)

¹⁴ Human Rights Watch, Annual report on the human rights situation in 2019 – Mali, 14 Gennaio 2020 <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/mali>

¹⁵ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, Mali Factsheet, Dicembre 2019 https://ec.europa.eu/echo/where/africa/mali_en

¹⁶ Human Rights Watch, How much more blood must be spilled? Atrocities against civilians in Central Mali, 2019 https://www.ecoi.net/en/file/local/2024556/mali0220_web.pdf (see also HRW World Report 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2022717.html>); European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, Mali Factsheet, Dicembre 2019 https://ec.europa.eu/echo/where/africa/mali_en; OCHA, Aperçu des besoins humanitaires – Mali, Gennaio 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2023319/ocha_mli_hno_20200124_vf.pdf; The Carter Center, Report of the Independent Observer on the implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, emanating from the Algiers Process, Gennaio 2020 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mali-independent-observer-report-eng-jan-2020.pdf>.

¹⁷ A Dicembre l'UN OCHA aveva stimato che 3.9 milioni di persone avessero necessità di assistenza umanitaria. Il numero è cresciuto, in poco più di un mese, fino a raggiungere la stima attuale di 4.3 milioni. Cfr. UN News, Unprecedented humanitarian crisis in Mali revealed in new report, 12 Dicembre 2019 <https://news.un.org/en/story/2019/12/1053391> e OCHA, Mali – Rapport de situation. Dernière mise à jour: 28 Janvier 2020, Gennaio 2020 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2023431/Rapport+de+situation+-+Mali+-+27+janv.+2020.pdf>

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dati UNHCR aggiornati al 31 Dicembre 2019, accessibili all'url <https://data2.unhcr.org/en/country/mli>

²⁰ OCHA, Mali – Rapport de situation. Dernière mise à jour: 28 Janvier 2020, Gennaio 2020 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2023431/Rapport+de+situation+-+Mali+-+27+janv.+2020.pdf>

dal Paese, dando voce ad un sentimento di scetticismo generale verso le effettive possibilità di successo dell'Accordo di Pace e Riconciliazione.²¹ In effetti, sembra che l'implementazione dell'Accordo sia al più basso livello registrato negli ultimi anni e che i risultati concreti per la popolazione civile, in termini di progressi in ambito socio-politico, di sicurezza, economico e di stato di diritto, siano in una situazione di stallo se non addirittura di regresso.²²

La relativa domanda è quindi accolta con assorbimento delle altre questioni.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;

accogliendo parzialmente il ricorso, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso per motivi umanitari "casi speciali" ex art. 1 comma 9 d.l. nr. 113 del 2018, da rilasciarsi al sig.

██████████;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Catanzaro, 25/02/2020

Il Presidente
Dott. Antonio Giglio

Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano

²¹ The Carter Center, Report of the Independent Observer on the implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, emanating from the Algiers Process, Gennaio 2020
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mali-independent-observer-report-eng-jan-2020.pdf>.

²² *Ibid.*

